



Istituto Europeo per le Politiche della Montagna

European Highlands Institute

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

C.F. 84001290240 p.iva 00446400244

(Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963)

DETERMINA N° 35 DEL 17.06.2023

OGGETTO: Precisazioni e rettifica impegno di spesa per IMU anno 2023.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione n° 33 del 31.01.2023 con la quale è stata impegnata la somma presunta per il pagamento dell'IMU e della TASI di € 2.500,00;

RIBADITE le motivazioni espresse con la determina n° 33 succitata per quanto riguarda gli immobili esclusi dell'imposizione tributaria ai sensi di legge e per effetto delle modifiche della rendita catastale sia dei fabbricati che dell'impianto fotovoltaico, comunque esente da imposta;

POSTO IN EVIDENZA: la necessita di fare un' ulteriore chiarezza in riferimento richiami normativi e giuridici e alla sequenza temporale di imposizione tributaria e precisamente:

- sono esenti da IMU gli immobili:

– posseduti dallo Stato, dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale;

– destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 31 co. 18 della L. 27.12.2002 n. 289, richiamato dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF § 8);

- il vigente Regolamento dell'IMU del Comune ribadisce l'esenzione: art. 8 comma 1 lett. a).

Che pertanto l'impianto fotovoltaico è esente per effetto degli scopi istituzionali previsti dall'art. 2 dello Statuto che recita:

- 1- *“COSTITUIRE un centro in grado di promuovere e coordinare attività di ricerca, cooperazione e formazione sulle tematiche relative alla tutela del territorio, lo sviluppo economico sostenibile, il miglioramento ambientale, la corretta gestione delle risorse naturali (foreste, acque, pietre naturali, ecc.), **il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.**”*

• Per quanto riguarda i fabbricati rurali, in data 26 luglio 2016 è stato sottoscritto il contratto di affitto con l'Azienda Agricola Bisele.(I.A.P. imprenditore agricolo professionale) avente i requisiti soggettivi per l'agevolazione tributaria. I fabbricati rurali strumentali, che erano esentati dall'IMU a decorrere dall'anno 2014 e nuovamente soggetti all'imposta a decorrere dall'anno 2020, sono assoggettati all'aliquota di base pari allo 0,1%, (In virtù dell'art. 1, comma 750, legge n. 160/2019,). Pertanto la somma richiesta per il 2017 di € 10.508,67 (di cui € 2.108,89 Comune ed € 8.368,68 Erario (esclusi gli interessi), non è dovuta non solo per l'aliquota applicata ma anche in base al Regolamento comunale art. 8 comma 1 lettera i) che recita: **sono esenti**

“ -i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Roana risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;”

POSTO IN EVIDENZA altresì che il mapp. 204 sub 4 (ora soppresso dall' 11.11.2020) e sostituito dal sub 5 cat. D10 (stalle), sub 6 (uffici) , sub 7(laboratori) , e sub 8 (da definire) cat. F, attualmente strumentali di fatto, erano classificati Cat. A 04 e che le stalle cat.D10 sono state esentate dal tributo nel 2017 e di conseguenza anche per gli anni successivi;

Che per quanto riguarda i mapp. 219 sub 2 Cat. C/2 e sub 1 Cat. D/01 essi si riferiscono alla cabina ENEL dell'impianto fotovoltaico del Comune di Roana le cui imposte *sono a carico del locatario ai sensi dell' art. 8 L.99/2009. (Locazione finanziaria Comune con Unicredit Leasing).* Con contratto di Diritto di superficie è stato concesso al Comune parte del mapp. n° 2 Fg.54 dal quale derivano i due mapp. in argomento

CHE con Denuncia di Variazione (impianto fotovoltaico) approvata in data 09/05/2018 si è provveduto alla variazione “per la rideterminazione della rendita a seguito dello scorporo delle componenti impiantistiche ai sensi dell’art. 1, comma 22, l. n. 208/2015”, mantenendo la categoria D1, ma revisionando la rendita catastale in riduzione ad € 2.054,42.

CONSIDERATO quindi che il mapp.: Fg. 54 n.204 sub 3 Cat. C/6 è esente in quanto strumentale all’Azienda Bisele (I.A.P.); e in effetti il Comune non ha chiesto il tributo

- Il mapp. 204 sub 4 è stato soppresso e sostituito con il sub 5 (Cat D10 - stalle) esenti ;
- il sub 6 Uffici (strumentale all’Azienda); Rendita 1150,41x80x1,05x0.96% = imposta imu 69,57
- il sub 7 laboratori (strumentali all’Azienda); Rendita 59,70x140x1,05x0.96% = 84,24 imposta imu
- il sub 8 (Cat F- da definire); imposta non quantificabile.
- il mapp. 219 sub 2 (Cat. C2) e sub 1 (Cat D1) sono esenti in quanto riguardano l’impianto fotovoltaico del Comune di Roana per cui l’IMU è, come succitato, a carico del “locatario” (art. 8 L.99 del 2009 beni oggetto di locazione finanziaria con Unicredit Leasing spa);

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato ;

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico;

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio;

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera n° 4 del 26 luglio di approvazione del Bilancio e la n°4 del 26. 07.2018 di approvazione del PEG

VISTO l’art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; **VISTO** lo Statuto del Consorzio;

DETERMINA

di quantificare l’imposta IMU 2023 in **€. 777,26** come segue:

mapp. 204 sub 2 cat. A4 foresteria € 495,39 (fino alla data dell’annotazione catastale dei requisiti di ruralità)

mapp. 204 sub 6 cat. A10 uffici € 69,57 (fino alla data dell’annotazione catastale)

mapp. 204 sub 7 cat. C3 laboratori ecc € 84,24 (fino alla data dell’annotazione catastale)

mapp. 204 sub 8 cat. F 4 (spazi da ristrutturare) € da definirsi (fino alla data dell’annotazione catastale)

mapp. 216 sub 1 cat. D1 cabina elettrica consortile € 59,70

mapp. 216 sub 2 cat D1 idem € 59,70

mapp. 216 sub 3 cat D1 idem € 8,66

di ridurre l’impegno di spesa **da € 2.500,00 ad € 1.000,00** del **Cap. 92** del bilancio corrente in considerazione che si dovrà pagare anche la TASI ed eventuali rettifiche, non ancora comunicata dal Comune.

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

IL DIRETTORE

dot. Massimiliano Schivo

